

BStGer BK_B 043/04 vom 15. Juli 2004

Bundesstrafgericht, 2004-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_B_043_04

FR: TPF BK_B 043/04 du 15 juillet 2004

IT: TPF BK_B 043/04 del 15 luglio 2004

Regeste

Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)

Erwägungen

E. 1.1

In seguito alla costituzione e all'entrata in vigore del Tribunale penale federale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ripreso le cause pendenti presso la Camera d'accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).

E. 1.2

Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto data, essendo la reclamante la titolare della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Solleva invece qualche dubbio la tempestività del rimedio.

E. 1.3

Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, il provvedimento di sequestro è datato 18 febbraio 2004. La reclamante ne è venuta a conoscenza, fortuitamente, il 20 febbraio 2004. In seguito, una copia dell'ordine di perquisizione e sequestro gli è stata trasmessa per fax dal MPC il 27 feb-

- 5 - braio 2004. È quindi da ritenere che la società reclamante ha preso formale conoscenza del provvedimento, al più tardi, in tale data; il termine per interporre reclamo ai sensi dell'art. 217 PP scadeva pertanto il 3 marzo 2004.

Nella fattispecie, le parti sono però in disaccordo per quanto concerne la determinazione dell'atto impugnabile. La reclamante ha interposto il proprio reclamo contro la lettera del MPC datata 30 aprile 2004, ritenendo quest'ultima una formale risposta all'istanza di dissequestro del 26 aprile 2004, e quindi una nuova decisione rispetto all'ordine di perquisizione e sequestro del 18 febbraio 2004. Il MPC asserisce invece che l'atto contestato altro non sarebbe che la conferma dell'ordine precedente, ragione per la quale il reclamo sarebbe manifestamente tardivo.

E. 1.4

Dagli atti dell'incarto non è possibile determinare con certezza la natura dello scritto del 30 aprile 2004. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che un sequestro, come ogni altra misura coercitiva, può essere annullato o modificato in ogni momento (DTF 120 IV 297 consid. 3.e). Pre-mettendo che tale affermazione è stata fatta nell'ambito di un caso di sequestro affetto da un vizio di forma, quanto previsto nella sentenza citata non può, per ovvi motivi, dar diritto al soggetto toccato dalla misura di contestare la stessa ad intervalli troppo ravvicinati. Anche se l'autorità inquirente deve fare tutto il possibile per limitare tali misure a quanto risulta necessario, essa deve pure avere il tempo per analizzare la documentazione sequestrata ed effettuare tutte le verifiche utili a portare avanti le sue inchieste. Nella circostanza concreta, il fatto che il MPC, in definitiva, abbia avuto accesso completo alla documentazione bancaria solamente l'8 aprile 2004 induce a pensare che il tempo avuto a disposizione per fare avanzare l'inchiesta (tre settimane circa) sia stato troppo esiguo rispetto alla richiesta di dissequestro della reclamante del 26 aprile 2004. Quanto precede tenderebbe a far pensare che lo scritto del 30 aprile 2004 sia una semplice conferma dell'ordine di perquisizione e sequestro del 18 febbraio 2004 con la quale il MPC dichiara di aver bisogno di più tempo per effettuare tutti quegli atti d'inchiesta che la documentazione sequestrata suggerisce od impone. La questione a sapere se il reclamo è tempestivo può tuttavia rimanere indecisa, posto che la richiesta di dissequestro formulata è comunque da respingere nel merito per le considerazioni seguenti.

E. 2.1

Il sequestro costituisce una misura processuale provvisoria, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-

- 6 - tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell'autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse*, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d'accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

E. 2.2

La reclamante ritiene che la documentazione fornita da lei e dalla banca sequestrataria nonché gli interrogatori di E. _____ e di H. _____ da parte della polizia federale dimostrerebbero sufficientemente l'illegittimità del sequestro contestato. L'importo di EUR 303'600.-, sospettato essere il frutto di attività criminali, non si troverebbe più sul conto bloccato. Dal canto suo, il MPC dichiara che gli atti d'inchiesta intervenuti dopo il sequestro non avrebbero chiarito nel senso voluto dalla reclamante le circostanze della

transazione bancaria avente come oggetto la somma vincolata. In sostanza, le condizioni per il dissequestro non sarebbero date.

Da rilevare, innanzitutto, che la reclamante, nel suo gravame del 10 maggio 2004, ha dichiarato che il sequestro non può più essere confermato, “in particolare tenendo in conto che all’iniziale accredito dell’importo di EUR 303'600.- sulla relazione della reclamante, pressoché contestualmente, è seguito un prelievo in contante di pari importo rimesso poi al destinatario del denaro...” (pag. 7). In seguito, nelle sue osservazioni del 7 giugno, la medesima afferma che l’importo di cui sopra “non costituisce insomma provento di reato essendo stato accreditato in conto dopo che la reclamante ha disposto di analogo importo ed a favore del C._____” (pag. 4). Queste affermazioni sono contraddittorie e non favoriscono di certo il chiarimento della fattispecie. Ad ogni modo, anche volendo ammettere che la somma in questione sia stata prelevata dal conto della reclamante prima dell’accredito da parte della Banca F._____, gli atti dell’incarto, in particolare gli estratti bancari forniti dalla reclamante, contrariamente a quanto as-

- 7 - serito da quest’ultima, non permettono di provare in maniera inconfutabile che le due operazioni riguardano entrambe il medesimo denaro, soprattutto in ragione del fatto che il conto sequestrato è utilizzato indistintamente per tutta la clientela della reclamante.

E. 2.3

Il MPC ritiene che la somma trasferita sul conto sequestrato sia il provento di attività illecite. La reclamante non contesta questa tesi. Anzi, alludendo a possibili collegamenti con l’affare G._____ (v. sue osservazioni del 7 giugno 2004, pag. 8), essa si è distanziata chiaramente dalla dirigenza del gruppo G._____ (v. reclamo pag. 6, punto 4). Ulteriori indizi che non escludono la natura sospetta del denaro confluito sul conto bloccato si ritrovano ancora nelle dichiarazioni della reclamante, la quale afferma che “non poteva minimamente sospettare che il denaro accreditatole dalla Banca F._____ su D._____ (...) potesse avere un’origine criminale” (v. sue osservazioni del 7 giugno, pag. 8). Del resto, sarà l’inchiesta che dovrà stabilire l’origine lecita o meno del versamento affluito sul conto in questione. Visto quanto precede, è possibile affermare che, in concreto, vi sono senz’altro elementi sufficienti per giustificare il mantenimento del sequestro ordinato dall’autorità inquirente.

Per quanto riguarda le considerazioni ricorsuali concernenti un’eventuale confisca di quanto sequestrato, si ribadisce che questa autorità giudicante può pronunciarsi unicamente sull’ammissibilità del sequestro (DTF 119 IV 326 consid. 7c).

E. 2.4

Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarla come chiesto dalla reclamante.

E. 3

Il reclamo deve quindi essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 800.-.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.